

Pianiga - Cazzago (Ve), 27 luglio 2005

**IL SERVIZIO DI SCOUTING
DI COLLABORATORI CINESI
PER CONTO DI IMPRESE ITALIANE**

-

**CONVENZIONE ITALIA – CINA
CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI
(di Simone Baldan*)**

INDICE

Introduzione	pag. 2
La convenzione Italia - Cina contro le doppie imposizioni	pag. 3
- soggetti	pag. 3
- imposta	pag. 3
- residenza e stabile organizzazione	pag. 4
- tipologie reddituali	pag. 5
- disposizioni contro le doppie imposizioni	pag. 5
Imprese italiane e collaboratori cinesi:	
il servizio di scouting in Cina	pag. 7
Come trattare fiscalmente il compenso	pag. 7

* Dottore Commercialista in Venezia

Introduzione

È oggetto di acceso dibattito tra gli operatori e gli studiosi il rapporto economico, politico e culturale che intercorre tra l'Italia e la Repubblica Popolare Cinese.

Da molti viene visto come un'occasione per affermare i settori di eccellenza del “made in Italy” puntando sulla ricerca tecnologica, di qualità e di stile (punti tradizionali di forza della nostra produzione da “esportazione”). La Cina può essere un buon propulsore del nostro sviluppo perché rappresenta un grande mercato, ad oggi ancora da conquistare ad un sistema di consumi virtuosi, consumi cioè che sono in grado di stimolare non solo l'aspetto economico della produzione di beni di primaria necessità (beni di cui il sistema paese della Cina è ricco) ma anche la produzione ed il consumo di beni ad alto valore aggiunto (beni ad esempio ad alto contenuto tecnologico o artistico in grado di dare impulso anche alla ricerca scientifica e alle varie espressioni culturali).

Il principale errore che si potrebbe commettere è quello di pensare a dislocare semplicemente la produzione di alcune tipologie di beni in questo paese, stante il prezzo molto basso dei suoi fattori produttivi. In questo modo si ottiene l'effetto di produrre a basso costo, rendendo competitivo il prodotto dal punto di vista del suo prezzo al consumo, non sfruttando a pieno le potenzialità del nuovo mercato.

La scelta migliore sembra quindi quella di trasferire anche conoscenze e management, oltre a delocalizzare alcune produzioni, al fine di aiutare a crescere una nuova forma di pensiero più curiosa verso tutti i beni che hanno un forte contenuto frutto di ricerca tecnologica, espressione artistica e qualità dei materiali e delle lavorazioni.

In questo modo la Cina potrebbe essere non solo un concorrente dal punto di vista produttivo, ma anche un mercato di sbocco per il “made in Italy”. L'idea è quella di fare in modo che la Cina esca dal suo isolamento integrandosi nel mercato globale e contribuendo al suo sviluppo.

Ritornando a questioni di impatto più immediato, nella presente trattazione si cercherà di riassumere gli accordi attualmente in vigore tra i due paesi, al fine di aiutare quanti operano in questo settore ad avere

una prima presa di coscienza della struttura dei rapporti economici e delle loro implicazioni fiscali.

La convenzione Italia – Cina contro le doppie imposizioni¹

Nei rapporti economici tra soggetti appartenenti alle due nazionalità era possibile incorrere in redditi colpiti da imposizione da parte di entrambe le Autorità Fiscali.

Per ovviare alla “doppia imposizione”, che poteva risultare lesiva della libertà di concorrenza (aggravando il “costo del fisco”) incentivando quindi comportamenti evasivi, i governi dei due Paesi sono addivenuti ad un accordo.

L'accordo prende in considerazione le imposte sul reddito² percepito dalle persone residenti in uno o entrambi gli stati contraenti³.

Soggetti

L'attore cui si applica la convenzione, deve essere inteso sia come persona sia come una delle sue forme aggregative, dotate o meno di capacità giuridica e patrimoniale propria.

In questo concetto rientrano quindi sia il singolo cittadino che le varie forme di gestione collettiva di interessi economici privati (società, associazioni, *trusts*, *joint ventures*, ecc.).

Imposta

Per quanto concerne la Repubblica Popolare Cinese, le imposte cui si fa riferimento sono:

1. l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
2. l'imposta sul reddito delle *joint ventures* con investimenti cinesi ed esteri;
3. l'imposta sul reddito delle imprese estere;
4. l'imposta locale sui redditi.

Per quanto concerne la Repubblica Italiana, il pensiero deve rivolgersi a:

1. l'imposta sul reddito delle persone fisiche o IRE (a riforma ultimata);
2. l'imposta sul reddito delle società o IRES;

¹Accordo sottoscritto a Pechino il 31 ottobre 1986 - ratificato con L. 31 ottobre 1989 n. 376 - entrata in vigore: 13 dicembre 1990 - nel seguito indicato come Convenzione (Conv.).

²Art. 2 Conv.

³Art. 1 Conv.

ancorché riscosse mediante ritenuta alla fonte⁴.

Residenza e stabile organizzazione

Il punto focale attorno al quale ruota e si giustifica il dettato convenzionale è legato al concetto di territorio nazionale. Con l'ausilio di questo concetto è possibile individuare quali possono essere le zone di sovrapposizione della normativa fiscale di entrambi gli Stati aderenti alla convenzione, motivo scatenante l'opportunità di giungere a detto accordo.

Il primo concetto collegato alla “territorialità” è quello di residenza.

La residenza, secondo la normativa italiana, “è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale”⁵ e si costituisce con l’iscrizione nell’anagrafe (ossia l’ufficio presso il quale sono registrati tutti i dati delle persone e delle famiglie che risiedono in un Comune) del Comune di dimora abituale. Ciascun cittadino ha l’obbligo di chiedere per sé e per i sottoposti alla sua potestà, l’iscrizione all’anagrafe.

Al concetto di residenza la Convenzione Italia – Cina abbina il concetto di soggettività passiva alle imposte (ossia il residente viene considerato *tout court* contribuente) al fine di individuare una partizione per l'assoggettamento all'imposizione nei due Stati contraenti⁶.

Se la persona è considerata residente in entrambi gli Stati, secondo la loro normativa interna, la convenzione provvede a determinare la sua “collocazione” nel modo seguente⁷:

- a) detta persona è considerata residente dello Stato contraente nel quale ha un'abitazione permanente. Se dispone di un'abitazione permanente in ciascuno degli Stati contraenti, essa è considerata residente dello Stato contraente nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali);
- b) se non si può determinare lo Stato contraente nel quale detta persona ha il centro dei suoi interessi vitali, o se la medesima non ha un'abitazione permanente in alcuno degli Stati contraenti, essa è

⁴Art. 2 c. 3 lett. a) e b) Conv.

⁵Art. 43 Cod. Civ.

⁶Art. 4 c. 1 Conv.

⁷Art. 4 c. 2 Conv.

considerata residente dello Stato contraente in cui soggiorna abitualmente;

c) se detta persona soggiorna abitualmente in entrambi gli Stati contraenti ovvero non soggiorna abitualmente in alcuno di essi, essa è considerata residente dello Stato contraente del quale ha la nazionalità;

d) se detta persona ha la nazionalità di entrambi gli Stati contraenti o se non ha la nazionalità di alcuno di essi, le autorità competenti degli Stati contraenti risolvono la questione di comune accordo.

Il medesimo parametro, per essere applicato alle forme di aggregazione delle persone (enti, società o associazioni: nel seguito per semplicità il concetto sarà indicato con l'accezione tecnica di "persone giuridiche") subisce un unico adattamento: la "dimora" viene intesa nel senso di sede centrale o sede dell'effettiva direzione⁸.

Tipologie reddituali

Per quanto riguarda la classificazione dei redditi secondo la Convenzione oggetto della presente trattazione, conviene farne qui un semplice elenco⁹:

- redditi immobiliari
- interessi
- professioni indipendenti
- artisti e sportivi
- insegnanti e ricercatori
- utili delle imprese
- canoni
- lavoro subordinato
- pensioni
- studenti e apprendisti
- dividendi
- utili di capitale
- compensi e gettoni di presenza
- funzioni pubbliche
- altri redditi n.c.a.

Disposizioni contro le doppie imposizioni

La prima cosa da capire per evitare le doppie imposizioni è come viene assegnato il potere di imposizione a ciascuno dei due Stati. Questo aspetto è regolato diversamente secondo la tipologia di reddito percepito, il luogo in cui è percepito e da chi è percepito.

Per quanto riguarda la categoria dei **redditi immobiliari**¹⁰, questi sono tassati dallo Stato in cui è localizzato l'immobile, indipendentemente

⁸Art. 4 c. 3 Conv.

⁹molti concetti sono già noti e altri saranno chiariti nel seguito della trattazione; artt. da 6 a 22 Conv.

¹⁰Art. 6 Conv.

dalle caratteristiche del percettore. Ad esempio un cittadino cinese che percepisce un affitto da un immobile situato in Italia è soggetto a tassazione in Italia.

Gli **utili delle imprese**¹¹ sono assoggettati ad imposizione nello Stato in cui risiede una sua stabile organizzazione e solo nella misura di quanto ivi prodotto¹².

Gli utili derivanti dall'esercizio della **navigazione marittima e aerea**¹³ sono tassati nello Stato in cui è situata la sede centrale o la sede della direzione effettiva dell'impresa.

Dividendi¹⁴ e **interessi**¹⁵ pagati da una società residente di uno Stato contraente ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

I **canoni**¹⁶ sono i redditi percepiti dall'uso o dalla concessione in uso di diritti d'autore, brevetti, marchi, disegni e modelli, progetti, formule, processi ecc. (nella più ampia accezione di beni “intangibili” o “immateriali”). Detti canoni provenienti da uno Stato contraente e pagati ad un residente dell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.

Per **utili di capitale**¹⁷ si intende quanto realizzato dalla vendita / dismissione di un bene che ha generato un reddito appartenente ad una delle categorie sopra descritte. L'utile di tale operazione subisce il medesimo trattamento del reddito che si sarebbe percepito in modo ordinario. Un esempio faciliterà la comprensione: il proprietario di un terreno percepisce l'affitto e all'atto della vendita realizza una plusvalenza. Affitto e plusvalenza sono assoggettati a imposizione convenzionale con le stesse modalità.

La categoria degli “utili di capitale” meriterebbe un attento approfondimento, che si rivelerebbe fuorviante ai fini della presente trattazione.

¹¹Art. 7 Conv.

¹²Sarebbe interessante approfondire come si coordina questo con il nuovo regime del consolidato mondiale IRES, ma ciò esula dalla presente trattazione.

¹³Art. 8 Conv.

¹⁴Art. 10 Conv.

¹⁵Art. 11 Conv.

¹⁶Art. 12 Conv.

¹⁷Art. 13 Conv.

Imprese italiane e collaboratori cinesi:

il servizio di scouting in Cina.

Il vero interesse, in questa fase dei rapporti con la Cina, deve rivolgersi alle attività di esplorazione di questo nuovo mondo economico da parte dei nostri imprenditori.

I due problemi di maggior ostacolo alla libera intesa commerciale sono la lingua e la conoscenza della cultura e della mentalità della controparte cinese. In questo senso si rivelano utilissimi i contatti e l'assistenza forniti da soggetti bilingue in grado di avere la funzione di interpreti, di "intromettitori" e di filtro anche culturale, favorendo l'incontro tra le imprenditorialità, le risorse produttive e i mercati di sbocco.

Questa è un'attività che è possibile definire di **scouting**.

Molto spesso questi scout non rivestono qualifiche particolari, ma devono essere dotati di grande esperienza e sviluppata conoscenza degli attori e del sistema produttivo, consentendo un maggior numero di "agganci" nel loro paese e facilitando quindi l'impianto di rapporti economici da parte di operatori stranieri.

A questo punto, oltre a trovare scout capaci e degni di fiducia, il problema per l'impresa italiana è come inquadrare ai fini fiscali questi soggetti e i compensi a loro corrisposti.

Come trattare fiscalmente il compenso?

Per risolvere il problema dobbiamo riprendere l'attenta lettura della Convenzione Italia – Cina soffermandoci su quelle che vengono indicate come **professioni indipendenti**¹⁸.

Per professione indipendente si intende l'attività di lavoro autonomamente organizzato, caratterizzato dalla mancanza di subordinazione al committente (distinguendosi in ciò dal lavoro dipendente), dalla presenza di mezzi propri e idonei al raggiungimento del risultato (beni strumentali, collaboratori,...) organizzati dal prestatore. Per dare una definizione "italiana" di questa figura si deve far

¹⁸Art. 14 Conv.

riferimento al contratto d'opera¹⁹ e alla prestazione d'opera intellettuale²⁰.

I redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dall'esercizio di un'attività professionale o da altre attività indipendenti di carattere analogo sono imponibili soltanto in detto Stato contraente; tuttavia, detti redditi sono imponibili anche nell'altro stato contraente nelle seguenti circostanze:

a) se egli dispone abitualmente di una base fissa nell'altro Stato contraente per l'esercizio delle proprie attività; in tal caso i redditi sono imponibili in detto altro Stato contraente, ma unicamente nella misura in cui sono imputati a detta base fissa;

o

b) se egli soggiorna nell'altro Stato contraente per un periodo o periodi che oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno solare considerato; in tal caso, i redditi sono imponibili in detto altro Stato contraente ma unicamente nella misura in cui derivino dalle proprie attività svolte in detto altro Stato.²¹

Si delinea così il “confine fiscale” nei rapporti Italia – Cina per quanto riguarda il compenso corrisposto da un imprenditore italiano (persona fisica o giuridica) ad un collaboratore cinese per l'attività di scouting svolta in Cina.

L'attività è una prestazione professionale (in quanto il collaboratore cinese offre la propria opera intellettuale: servizio di traduzione, ricerca di mercato, ricerca di contatti, intermediazione, ecc.) svolta in Cina, da un soggetto quivi residente per la maggior parte dell'anno.

Il compenso sarà quindi assoggettato ad imposizione in Cina, mentre il committente italiano dovrà eventualmente applicare una ritenuta a titolo di acconto.

La procedura ordinaria contemplata dai regimi convenzionali, infatti, prevede che il compenso sia assoggettato a ritenuta d'acconto, e successivamente il beneficiario del compenso ne possa chiedere il rimborso all'Autorità Fiscale che l'ha incassata.

¹⁹Art. 2222 Cod. Civ.

²⁰Art. 2230 Cod. Civ.

²¹Art. 14 Conv.

Nel caso di specie si dovrebbe applicare la ritenuta d'acconto del 30%²² in quanto il compenso viene corrisposto da un committente italiano e si suppone che il prestatore abbia reso il servizio in Italia.

Per applicare direttamente il regime convenzionale contro le doppie imposizioni, non eseguendo quindi alcuna ritenuta d'acconto e lasciando al prestatore dell'opera intellettuale tutte le incombenze fiscali del caso, è necessario che il rapporto professionale sia documentato da un contratto scritto che specifichi il tipo di prestazione fornita, il luogo di fornitura (Cina), la cittadinanza e la residenza abituale del prestatore (Cina) e la sua volontà di applicare direttamente il regime convenzionale, in quanto soggetto a imposizione nel suo Paese.

In questo modo il committente italiano corrisponderà al prestatore cinese il compenso senza applicare alcuna ritenuta d'acconto.

Al fine di documentare compiutamente detto rapporto, è utile dare data certa al contratto di scouting (a mezzo spedizione postale o registrazione) ed eseguire i pagamenti mediante transazioni bancarie, ottenendo dal collaboratore idonea ricevuta sottoscritta (nella ricevuta è importante citare il contratto sottostante).

Questa procedura di documentazione della transazione è necessaria per permettere alle Autorità Fiscali italiane, in caso di verifica o accertamento, la ricostruzione dell'operazione senza poterne contestare l'inerenza e la deducibilità.

²²Art. 25 D.P.R. 600/1973